

Sommario

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 22

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011

ATTI DI INDIRIZZO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- **ORDINE DEL GIORNO** – Oggetto n. 4162 – 4163/1 – Ordine del giorno, proposto dai consiglieri Nervegna e Beretta, sull'adozione della delibera di cui all'art. 54, comma 2, dello Statuto, ai fini della predisposizione di un testo unico in materia di enti locali
- **ORDINE DEL GIORNO** – Oggetto n. 4162 – 4163/2 – Ordine del giorno, proposto dai consiglieri Monari, Masella, Zanca, Mazza, Delchiappo, Bortolazzi, Nanni e Guerra sul Bilancio regionale 2009 e il DPEF 2009-2011

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
- Art. 2 – Sistema informativo agricolo regionale
- Art. 3 – Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali
- Art. 4 – Contributo alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole
- Art. 5 – Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
- Art. 6 – Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere
- Art. 7 – Cartografia regionale
- Art. 8 – Interventi per la forestazione
- Art. 9 – Interventi nel settore delle bonifiche
- Art. 10 – Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
- Art. 11 – Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
- Art. 12 – Fondo per la conservazione della natura
- Art. 13 – Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
- Art. 14 – Opere acquedottistiche e fognarie

- Art. 15 – Fondo di dotazione della Fondazione Centro Ricerche Marine
- Art. 16 – Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
- Art. 17 – Parco regionale del delta del Po
- Art. 18 – Patrimonio naturale regionale
- Art. 19 – Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
- Art. 20 – Interventi ed opere di difesa della costa
- Art. 21 – Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
- Art. 22 – Investimenti nel settore dei trasporti
- Art. 23 – Rete viaria di interesse regionale
- Art. 24 – Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl
- Art. 25 – Società per azioni Aeradria "Aeroporto Federico Fellini" – Rimini
- Art. 26 – Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" – Forlì
- Art. 27 – Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
- Art. 28 – Legge regionale n. 14 del 2008 in materia di politiche per le giovani generazioni – Ulteriori finanziamenti – Mezzi regionali
- Art. 29 – Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
- Art. 30 – Fondo regionale per la non autosufficienza
- Art. 31 – Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
- Art. 32 – Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
- Art. 33 – Opere urgenti di edilizia scolastica
- Art. 34 – Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
- Art. 35 – Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
- Art. 36 – Trasferimento all'esercizio 2009 delle autorizzazioni di spesa relative al 2008 finanziate con mezzi regionali
- Art. 37 – Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato
- Art. 38 – Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 10 del 2008
- Art. 39 – Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
- Art. 40 – Integrazione della legge regionale n. 23 del 2007
- Art. 41 – Copertura finanziaria
- Art. 42 – Entrata in vigore

Art. 1

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo
Esercizio 2009: Euro 2.300.000,00;
- b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale – comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Svi-

luppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2009: Euro 70.000,00;

- c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2009: Euro 6.100.000,00;
- d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2009: Euro 20.000.000,00.

Art. 2

Sistema informativo agricolo regionale

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 1.500.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 – Sistema informativo agricolo.

Art. 3

Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali

1. Per incentivare l'esercizio associato delle funzioni catastali da parte degli Enti locali, a norma dell'articolo 14 bis della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), è disposta per l'esercizio 2009 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere sul Capitolo 3201 afferente alla U.P.B. 1.2.2.2.2600 – Riordino territoriale.

Art. 4

Contributo alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole

1. Per la promozione e lo svolgimento di iniziative di ricerca ed informazione, di educazione al valore della pace e al rispetto dei diritti civili, volte ad affrontare il tema della gestione non violenta e costruttiva dei conflitti in atto e della lotta ad ogni forma di xenofobia e razzismo, ai sensi della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere per l'esercizio 2009 un contributo di Euro 100.000,00 alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, a valere sul Capitolo 2659, nuova istituzione, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 – Contributo ad enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.

Art. 5

Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere per l'esercizio 2009 un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul

Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 – Contributi ad enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.

Art. 6

Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.

2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio finanziario 2009 un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 – Interventi di solidarietà.

Art. 7

Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del Sistema informativo regionale
Esercizio 2009: Euro 300.000,00;
- b) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2009: Euro 500.000,00;
- c) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 – Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2009: Euro 250.000,00.

Art. 8

Interventi per la forestazione

1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200 – Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali:

- a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"
Esercizio 2009: Euro 1.000.000,00.

Art. 9

Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai

sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione
Esercizio 2009: Euro 2.000.000,00;
- b) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 – Manutenzione opere di bonifica
Esercizio 2009: Euro 1.835.000,00.

Art. 10

*Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica*

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni, integrazioni e modifiche di spesa:

- a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2009: + Euro 1.401.477,50
Esercizio 2010: Euro 8.500.000,00;
- b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2009: – Euro 51.477,50
Esercizio 2010: Euro 5.500.000,00.

Art. 11

Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 25572 "Contributi in conto capitale per interventi relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"

Esercizio 2009: Euro 400.000,00;

- b) Cap. 25780 “Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (L.R. 24 agosto 1987, n. 26 abrogata e art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)”
Esercizio 2009: Euro 500.000,00.

Art. 12

Fondo per la conservazione della natura

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) e nell’ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve naturali, è disposto quanto segue:

- a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, è disposta un’autorizzazione di spesa per l’esercizio 2009 di Euro 30.000,00 (Cap. 38050);
- b) per l’attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta per l’esercizio 2009 un’autorizzazione di spesa di Euro 44.021,43 (Cap. 38058);
- c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta per l’esercizio 2009 un’autorizzazione di spesa di Euro 51.648,38 (Cap. 38070).

Art. 13

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti al servizio di piena nei corsi d’acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l’autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187 ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l’esercizio 2009, di Euro 570.000,00.

Art. 14

Opere acquedottistiche e fognarie

1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 – Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 35305 “Contributi in capitale a favore di Comuni per l’esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie

(art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)”

Esercizio 2009: Euro 721.000,00.

Art. 15

Fondo di dotazione della Fondazione Centro Ricerche Marine

1. Per la trasformazione della Società “Centro di Ricerche Marine – Società consortile per azioni” della quale la Regione Emilia-Romagna è già socia, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1991, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società “Centro di Ricerche Marine”), in “Fondazione Centro Ricerche Marine”, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), la Regione Emilia-Romagna autorizza la costituenda Fondazione a mantenere la propria quota di partecipazione al capitale sociale a titolo di fondo di dotazione. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a conferire, all’atto della trasformazione, un fondo di dotazione pari a Euro 65.000,00 a valere sul Capitolo 37049 (nuova istituzione) afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14130 – Partecipazione alla “Fondazione Centro Ricerche Marine”.

Art. 16

Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque

1. Per l’attuazione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell’articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 – Piano di risanamento idrico, è disposta per l’esercizio 2009 una autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00.

Art. 17

Parco regionale del delta del Po

1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell’ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po, ai sensi della normativa regionale e con riferimento all’articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po) e alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa, a valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 – Parchi e riserve naturali:

Esercizio 2009: Euro 300.000,00;

Esercizio 2010: Euro 300.000,00.

Art. 18

Patrimonio naturale regionale

1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi della legge regionale n. 6 del 2005, per l’esercizio 2009 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 – Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali:

Esercizio 2009: Euro 2.500.000,00

Esercizio 2010: Euro 1.900.000,00.

Art. 19

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta per l'esercizio 2009 una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

Art. 20

Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta per l'esercizio 2009 una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 – Interventi e opere di difesa della costa.

Art. 21

Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna – Piano regionale di coordinamento – Attribuzione e delega di funzioni amministrative) è disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 1.900.000,00 a valere sul Capitolo 41360 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali.

Art. 22

Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" Esercizio 2009: Euro 4.500.000,00.

Art. 23

Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento

e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)" Esercizio 2009: Euro 3.750.000,00.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 "Miglioramento e costruzione opere stradali", per l'importo di Euro 2.500.000,00, a valere sul Capitolo 45177, a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2008, sono trasferite all'esercizio 2009 e riproposte sul Capitolo 45184.

Art. 24

Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società "Ferrovie Emilia-Romagna Società a responsabilità limitata").

2. A tal fine è disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 10.000.000,00 a valere sul Capitolo 43672 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16501 – Partecipazione regionale a società per il trasporto ferroviario.

Art. 25

Società per azioni Aeradria "Aeroporto Federico Fellini" – Rimini

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Spa Aeradria "Aeroporto Federico Fellini" con sede a Rimini, della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione).

2. A tal fine è disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 45722, nuova istituzione, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.

Art. 26

Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" – Forlì

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 13 del 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 1.155.498,30 per l'esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.

2. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a provvedere alla copertura della quota di propria spettanza

delle perdite maturate dalla Società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” con sede in Forlì. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 844.501,70 per l’esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45720 – afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15340 – Aeroporti regionali.

Art. 27

Lavori d’urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all’esecuzione di lavori d’urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), è disposta l’autorizzazione di spesa, per l’esercizio finanziario 2009, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 3.900.000,00.

Art. 28

Legge regionale n. 14 del 2008 in materia di politiche per le giovani generazioni – Ulteriori finanziamenti – Mezzi regionali

1. Al fine di ottimizzare l’utilizzo degli ulteriori finanziamenti a valere sulla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), a tale scopo specifico accantonati, per l’esercizio 2009, nell’ambito del fondo speciale afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 – Capitolo 86350 – spese correnti, per l’importo di Euro 500.000,00 e del fondo speciale afferente all’U.P.B. 1.7.2.3.29150 – Capitolo 86500 – spese di investimento, per l’importo di Euro 1.000.000,00, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l’esercizio finanziario 2009, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, a norma di quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001 e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. I provvedimenti di variazione di cui al comma 1 del presente articolo dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base ovvero l’istituzione di nuovi capitoli o di nuove unità previsionali di base.

Art. 29

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell’esercizio 2009, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base

della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2008, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 30

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l’area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta per l’esercizio 2009 un’autorizzazione di spesa pari ad Euro 60.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 – Fondo regionale per la non autosufficienza.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all’articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

Art. 31

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

1. L’autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l’esercizio 2009, in complessivi Euro 40.363.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate:

- a) Cap. 51771 “Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia sanitaria regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”:
Euro 3.363.000,00;
- b) Cap. 51773 “Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”:
Euro 23.000.000,00;
- c) Cap. 51776 “Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”:
Euro 12.000.000,00;
- d) Cap. 51799 “Spese per l’attuazione di progetti di ricerca e in ambito socio-sanitario (art. 2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi regionali”:
Euro 2.000.000,00.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 6.247.805,60, costituendo per l'esercizio 2008 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721 e 51776, rispettivamente per Euro 1.857.297,69 e per Euro 4.390.507,91; contestualmente è autorizzata e reiscritta, con riferimento all'esercizio 2009, la somma di Euro 6.247.805,60 sul Capitolo 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi regionali", afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate.

Art. 32

Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta per l'esercizio 2009 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 – Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

Art. 33

Opere urgenti di edilizia scolastica

1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta per l'esercizio 2009 una ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 5.215.000,00, a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 – Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

Art. 34

Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 35

Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione

delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta per l'esercizio 2009 un'autorizzazione di spesa di Euro 2.300.000,00, a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 36

Trasferimento all'esercizio 2009 delle autorizzazioni di spesa relative al 2008 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro 364.342.744,5, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2009 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2008:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2701	1.2.3.3.4420	752.000,00
2)	2708	1.2.3.3.4420	17.372,50
3)	2775	1.2.3.3.4420	2.537.290,00
4)	2794	1.2.3.3.4420	100.000,00
5)	3455	1.2.2.3.3100	1.548.379,15
6)	3458	1.2.2.3.3100	5.000.000,00
7)	3850	1.2.3.3.4440	212.229,38
8)	3917	1.2.1.3.1510	2.800.000,00
9)	3937	1.2.1.3.1510	1.970.000,00
10)	4270	1.2.1.3.1600	8.498.878,11
11)	14070	1.3.1.3.6200	173.393,01
12)	16332	1.3.1.3.6300	766.788,50
13)	16400	1.3.1.3.6300	223.970,36
14)	21088	1.3.2.3.8000	12.333.138,23
15)	21091	1.3.2.3.8000	1.300.000,00
16)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
17)	22258	1.3.2.3.8270	13.000.000,00
18)	22882	1.3.2.3.8300	9.700.000,00
19)	22884	1.3.2.3.8300	5.000.000,00
20)	23417	1.3.2.3.8350	4.743.461,19
21)	23419	1.3.2.3.8350	86.116,88
22)	23502	1.3.2.3.8220	50.000,00
23)	23508	1.3.2.3.8220	55.000,00
24)	25525	1.3.3.3.10010	6.916.352,67
25)	25528	1.3.3.3.10010	1.191.273,79
26)	25780	1.3.3.3.10010	500.000,00
27)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
28)	27718	1.3.4.3.11600	5.500.000,00
29)	30640	1.4.1.3.12630	9.770.142,31
30)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61
31)	30646	1.4.1.3.12630	2.358.969,00
32)	30885	1.4.1.3.12620	2.283.385,99
33)	31110	1.4.1.3.12650	31.463.434,12
34)	32020	1.4.1.3.12670	428.444,57
35)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
36)	32097	1.4.1.3.12735	12.939.736,38
37)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
38)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
39)	35305	1.4.2.3.14000	3.152.333,76
40)	36188	1.4.2.3.14062	246.688,04
41)	37150	1.4.2.3.14150	39.456,88
42)	37250	1.4.2.3.14170	242.080,00
43)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
44)	37336	1.4.2.3.14200	3.608.362,52
45)	37374	1.4.2.3.14220	7.613.046,06

46)	37378	1.4.2.3.14223	2.560.944,00
47)	37385	1.4.2.3.14223	5.023.164,07
48)	37388	1.4.2.3.14223	150.000,00
49)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
50)	38027	1.4.2.3.14310	5.007.599,15
51)	38030	1.4.2.3.14300	509.165,52
52)	38090	1.4.2.3.14305	4.564.341,13
53)	39050	1.4.2.3.14500	1.201.851,11
54)	39220	1.4.2.3.14500	2.362.333,40
55)	39360	1.4.2.3.14555	1.557.265,66
56)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05
57)	41250	1.4.3.3.15800	2.520.956,48
58)	41360	1.4.3.3.15800	2.167.829,96
59)	41550	1.4.3.3.15800	342.477,24
60)	41570	1.4.3.3.15800	258.000,00
61)	41900	1.4.3.3.15820	395.000,00
62)	41995	1.4.3.3.15820	4.645.311,41
63)	43027	1.4.3.3.16000	1.187.620,26
64)	43221	1.4.3.3.16010	2.989.261,01
65)	43270	1.4.3.3.16010	17.616.689,16
66)	43672	1.4.3.3.16501	15.000.000,00
67)	45123	1.4.3.3.16420	242.620,42
68)	45175	1.4.3.3.16200	9.670.718,24
69)	45177	1.4.3.3.16200	2.000.000,00
70)	45184	1.4.3.3.16200	12.734.089,96
71)	45194	1.4.3.3.16200	3.083.059,78
72)	46125	1.4.3.3.16600	2.334.813,86
73)	47114	1.4.4.3.17400	753.273,65
74)	47315	1.4.4.3.17400	3.351.400,80
75)	47317	1.4.4.3.17400	30.551,14
76)	48050	1.4.4.3.17450	2.170.325,96
77)	48274	1.4.4.3.17559	1.000.000,00
78)	57200	1.5.2.3.21000	17.135.692,10
79)	57680	1.5.2.3.21060	101.252,21
80)	64400	1.5.1.3.19100	500.000,00
81)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41
82)	65714	1.5.1.3.19050	581.014,00
83)	65717	1.5.1.3.19050	1.101.899,79
84)	65770	1.5.1.3.19070	22.112.474,67
85)	68321	1.5.2.3.21060	4.545.977,64
86)	70545	1.6.5.3.27500	50.079,39
87)	70678	1.6.5.3.27500	2.885.394,68
88)	70718	1.6.5.3.27520	12.508.733,90
89)	70730	1.6.5.3.27500	100.000,00
90)	71572	1.6.5.3.27540	2.130.195,93
91)	73060	1.6.2.3.23500	9.587.756,18
92)	73135	1.6.3.3.24510	6.661.000,00
93)	73140	1.6.3.3.24510	519.000,00
94)	78410	1.4.2.3.14384	445,46
95)	78705	1.6.6.3.28500	3.004.929,39

Art. 37

Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato

1. In attesa dell'intervento di riforma della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato) e del suo eventuale adeguamento a quanto contenuto nell'articolo 9 (Comunicazione unica per la nascita delle imprese) del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito con mo-

dificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui al Capo I e II della legge regionale n. 32 del 2001 sono prorogate sino al 31 luglio 2009.

Art. 38

Modifiche alle

leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 10 del 2008

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), come sostituito dal comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), le parole: «da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni, ed in particolare di quelle derivanti dalla trasformazione di preesistenti Comunità montane, nonché per l'istituzione di Nuove Comunità montane derivanti dall'accorpamento di preesistenti Comunità montane» sono sostituite dalle parole «, esclusivamente per l'anno 2009, da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni».

2. Al termine dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2008, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché all'insediamento degli organi dell'Unione».

3. L'articolo 20 della legge regionale n. 10 del 2008 è abrogato.

4. All'articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008 la data «31 dicembre 2009» è sostituita dalla data «31 dicembre 2011».

5. Fra l'articolo 21 e l'articolo 22 della legge regionale n. 10 del 2008 è inserito il seguente articolo:

«Art. 21 bis

Misure straordinarie transitorie

per accompagnare il riordino

delle Comunità montane e delle Unioni

1. Al fine di accompagnare, nel biennio 2009-2010, i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità montane in attuazione della presente legge regionale, la Regione concede contributi alle Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, anche con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 10 della legge regionale n. 11 del 2001, disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione tra gli enti montani preordinati all'adeguamento alla presente legge regionale ed alla valorizzazione della gestione associata di funzioni e servizi comunali.

3. La Regione può altresì concedere, fino al 31 dicembre 2010, contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualità e

dell'efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 3.».

Art. 39

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è sostituito dai seguenti commi:

«3. La Regione procede all'affidamento di cui all'articolo 22, comma 2 alla scadenza delle concessioni novennali in essere. La costituzione della società tramite scissione prevista dall'articolo 13, comma 3 della presente legge interverrà entro la data di scadenza dell'affidamento del servizio di trasporto ferroviario in corso. Fino a tale momento si applica la disciplina della separazione contabile e patrimoniale prevista dagli articoli 2, 5 e 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria). La Regione coordina la gestione della rete di sua competenza.

3 bis. Nel rispetto di specifiche direttive emanate dalla Regione è attribuita agli attuali concessionari fino alla scadenza della concessione in atto, la titolarità della gestione dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, per gli usi particolari di cui all'articolo 6, comma 5 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali – Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11).».

Art. 40

Integrazione della legge regionale n. 23 del 2007

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 4 dicembre

2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 16 bis

Norma transitoria

1. La Consulta di garanzia statutaria, fino alla scadenza della legislatura in corso, opera con i soli componenti nominati dall'Assemblea legislativa e limitatamente alle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 69 dello Statuto. In tale composizione il Presidente è eletto dal collegio, al suo interno, a maggioranza dei voti. Alla prima convocazione provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa.».

Art. 41

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2009-2011 – stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 42

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2. L'articolo 40 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 dicembre 2008

VASCO ERRANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2009
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2009	2010	2011	Fonte finanziaria
2659	1.2.3.2.03820	4	100.000,00			MEZZI REGIONALI
2685	1.2.3.2.03945	6, comma 3	100.000,00			MEZZI REGIONALI
2701	1.2.3.3.04420	36, punto 1)	752.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2705	1.2.3.2.03820	5	90.000,00			MEZZI REGIONALI
2708	1.2.3.3.04420	36, punto 2)	17.372,50			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2775	1.2.3.3.04420	36, punto 3)	2.537.290,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2794	1.2.3.3.04420	36, punto 4)	100.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3201	1.2.2.2.02600	3	300.000,00			MEZZI REGIONALI
3455	1.2.2.3.03100	36, punto 5)	1.548.379,15			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3458	1.2.2.3.03100	36, punto 6)	5.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3840	1.2.1.3.01510	7, lett.a)	300.000,00			MEZZI REGIONALI
3850	1.2.3.3.04440	36, punto 7)	212.229,38			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3850	1.2.3.3.04440	7, lett.b)	500.000,00			MEZZI REGIONALI
3854	1.2.3.2.03501	7, lett.c)	250.000,00			MEZZI REGIONALI
3905	1.2.1.3.01500	1, lett.a)	2.300.000,00			MEZZI REGIONALI
3909	1.2.1.3.01510	1, lett.b)	70.000,00			MEZZI REGIONALI
3910	1.2.1.3.01510	1, lett.c)	6.100.000,00			MEZZI REGIONALI
3917	1.2.1.3.01510	36, punto 8)	2.800.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3925	1.2.1.3.01520	2	1.500.000,00			MEZZI REGIONALI
3937	1.2.1.3.01510	1, lett.d)	20.000.000,00			MEZZI REGIONALI
3937	1.2.1.3.01510	36, punto 9)	1.970.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4270	1.2.1.3.01600	36, punto 10)	8.498.878,11			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
14070	1.3.1.3.06200	8	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
14070	1.3.1.3.06200	36, punto 11)	173.393,01			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16332	1.3.1.3.06300	36, punto 12)	766.788,50			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16352	1.3.1.3.06310	9, lett.b)	1.835.000,00			MEZZI REGIONALI
16400	1.3.1.3.06300	36, punto 13)	223.970,36			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16400	1.3.1.3.06300	9, lett.a)	2.000.000,00			MEZZI REGIONALI
21088	1.3.2.3.08000	36, punto 14)	12.333.138,23			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
21091	1.3.2.3.08000	36, punto 15)	1.300.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
22210	1.3.2.3.08260	36, punto 16)	2.512.534,95			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
22258	1.3.2.3.08270	36, punto 17)	13.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
22882	1.3.2.3.08300	36, punto 18)	9.700.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
22884	1.3.2.3.08300	36, punto 19)	5.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23417	1.3.2.3.08350	36, punto 20)	4.743.461,19			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23419	1.3.2.3.08350	36, punto 21)	86.116,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23502	1.3.2.3.08220	36, punto 22)	50.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23508	1.3.2.3.08220	36, punto 23)	55.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25525	1.3.3.3.10010	36, punto 24)	6.916.352,67			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25528	1.3.3.3.10010	36, punto 25)	1.191.273,79			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25558	1.3.3.2.09100	10, lett.a)	1.401.477,50	8.500.000,00		MEZZI REGIONALI
25564	1.3.3.2.09100	10, lett.b)	-51.477,50	5.500.000,00		MEZZI REGIONALI
25572	1.3.3.3.10010	11, lett.a)	400.000,00			MEZZI REGIONALI
25780	1.3.3.3.10010	11, lett.b)	500.000,00			MEZZI REGIONALI
25780	1.3.3.3.10010	36, punto 26)	500.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
27500	1.3.4.3.11600	36, punto 27)	484.255,30			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
27718	1.3.4.3.11600	36, punto 28)	5.500.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30640	1.4.1.3.12630	36, punto 29)	9.770.142,31			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30644	1.4.1.3.12630	36, punto 30)	108.068,61			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30646	1.4.1.3.12630	36, punto 31)	2.358.969,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30885	1.4.1.3.12620	36, punto 32)	2.283.385,99			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
31110	1.4.1.3.12650	36, punto 33)	31.463.434,12			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE 2009
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2009	2010	2011	Fonte finanziaria
32020	1. 4. 1. 3.	12670 36, punto 34)	428.444,57			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32045	1. 4. 1. 3.	12800 36, punto 35)	2.183.258,22			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32097	1. 4. 1. 3.	12735 36, punto 36)	12.939.736,38			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32116	1. 4. 1. 3.	12820 36, punto 37)	2.033.417,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32123	1. 4. 1. 3.	12820 36, punto 38)	1.208.282,47			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
35305	1. 4. 2. 3.	14000 14	721.000,00			MEZZI REGIONALI
35305	1. 4. 2. 3.	14000 36, punto 39)	3.152.333,76			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
36188	1. 4. 2. 3.	14062 36, punto 40)	246.688,04			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37049	1. 4. 2. 3.	14130 15	65.000,00			MEZZI REGIONALI
37150	1. 4. 2. 3.	14150 36, punto 41)	39.456,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37250	1. 4. 2. 3.	14170 16	300.000,00			MEZZI REGIONALI
37250	1. 4. 2. 3.	14170 36, punto 42)	242.080,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37332	1. 4. 2. 3.	14220 36, punto 43)	1.853.644,66			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37336	1. 4. 2. 3.	14200 36, punto 44)	3.608.362,52			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37374	1. 4. 2. 3.	14220 36, punto 45)	7.613.046,06			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37378	1. 4. 2. 3.	14223 36, punto 46)	2.560.944,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37385	1. 4. 2. 3.	14223 36, punto 47)	5.023.164,07			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37388	1. 4. 2. 3.	14223 36, punto 48)	150.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38025	1. 4. 2. 3.	14300 36, punto 49)	25.822,84			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38027	1. 4. 2. 3.	14310 36, punto 50)	5.007.599,15			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38030	1. 4. 2. 3.	14300 17	300.000,00	300.000,00		MEZZI REGIONALI
38030	1. 4. 2. 3.	14300 36, punto 51)	509.165,52			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38050	1. 4. 2. 2.	13500 12, lett.a)	30.000,00			MEZZI REGIONALI
38058	1. 4. 2. 2.	13500 12, lett.b)	44.021,43			MEZZI REGIONALI
38070	1. 4. 2. 2.	13500 12, lett.c)	51.648,38			MEZZI REGIONALI
38090	1. 4. 2. 3.	14305 18	2.500.000,00	1.900.000,00		MEZZI REGIONALI
38090	1. 4. 2. 3.	14305 36, punto 52)	4.564.341,13			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39050	1. 4. 2. 3.	14500 36, punto 53)	1.201.851,11			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39187	1. 4. 2. 2.	13863 13	570.000,00			MEZZI REGIONALI
39220	1. 4. 2. 3.	14500 19	200.000,00			MEZZI REGIONALI
39220	1. 4. 2. 3.	14500 36, punto 54)	2.362.333,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39360	1. 4. 2. 3.	14555 20	300.000,00			MEZZI REGIONALI
39360	1. 4. 2. 3.	14555 36, punto 55)	1.557.265,66			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41102	1. 4. 3. 3.	15800 36, punto 56)	3.821.781,05			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41250	1. 4. 3. 3.	15800 36, punto 57)	2.520.956,48			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41360	1. 4. 3. 3.	15800 21	1.900.000,00			MEZZI REGIONALI
41360	1. 4. 3. 3.	15800 36, punto 58)	2.167.829,96			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41550	1. 4. 3. 3.	15800 36, punto 59)	342.477,24			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41570	1. 4. 3. 3.	15800 36, punto 60)	258.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41900	1. 4. 3. 3.	15820 36, punto 61)	395.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41995	1. 4. 3. 3.	15820 36, punto 62)	4.645.311,41			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43027	1. 4. 3. 3.	16000 36, punto 63)	1.187.620,26			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43221	1. 4. 3. 3.	16010 36, punto 64)	2.989.261,01			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43270	1. 4. 3. 3.	16010 22	4.500.000,00			MEZZI REGIONALI
43270	1. 4. 3. 3.	16010 36, punto 65)	17.616.689,16			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43672	1. 4. 3. 3.	16501 24, comma 2	10.000.000,00			MEZZI REGIONALI
43672	1. 4. 3. 3.	16501 36, punto 66)	15.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45123	1. 4. 3. 3.	16420 36, punto 67)	242.620,42			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45175	1. 4. 3. 3.	16200 23, comma 1	3.750.000,00			MEZZI REGIONALI
45175	1. 4. 3. 3.	16200 36, punto 68)	9.670.718,24			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45177	1. 4. 3. 3.	16200 36, punto 69)	2.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45184	1. 4. 3. 3.	16200 36, punto 70)	12.734.089,96			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE 2009
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2009	2010	2011	Fonte finanziaria
45194	1.4.3.3.16200	36, punto 71)	3.083.059,78			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45718	1.4.3.3.16650	26, comma 1	1.155.498,30			MEZZI REGIONALI
45720	1.4.3.2.15340	26, comma 2	844.501,70			MEZZI REGIONALI
45722	1.4.3.3.16650	25, comma 2	500.000,00			MEZZI REGIONALI
46125	1.4.3.3.16600	36, punto 72)	2.334.813,86			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47114	1.4.4.3.17400	36, punto 73)	753.273,65			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47315	1.4.4.3.17400	36, punto 74)	3.351.400,80			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47317	1.4.4.3.17400	36, punto 75)	30.551,14			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48050	1.4.4.3.17450	27	3.900.000,00			MEZZI REGIONALI
48050	1.4.4.3.17450	36, punto 76)	2.170.325,96			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48274	1.4.4.3.17559	36, punto 77)	1.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
51708	1.5.1.2.18100	29, comma 1	150.000.000,00			MEZZI REGIONALI
51771	1.5.1.2.18120	31, comma 1, lett.a)	3.363.000,00			MEZZI REGIONALI
51773	1.5.1.2.18120	31, comma 1, lett.b)	23.000.000,00			MEZZI REGIONALI
51776	1.5.1.2.18120	31, comma 1, lett.c)	12.000.000,00			MEZZI REGIONALI
51799	1.5.1.2.18120	31, comma 1, lett.d)	2.000.000,00			MEZZI REGIONALI
57152	1.5.1.2.18125	30, comma 1	60.000.000,00			MEZZI REGIONALI
57200	1.5.2.3.21000	36, punto 78)	17.135.692,10			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
57680	1.5.2.3.21060	36, punto 79)	101.252,21			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
64400	1.5.1.3.19100	36, punto 80)	500.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
64410	1.5.1.2.18390	32	143.949,70			MEZZI REGIONALI
65707	1.5.1.3.19050	36, punto 81)	33.446,41			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65714	1.5.1.3.19050	36, punto 82)	581.014,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65717	1.5.1.3.19050	36, punto 83)	1.101.899,79			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65770	1.5.1.3.19070	36, punto 84)	22.112.474,67			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
68321	1.5.2.3.21060	36, punto 85)	4.545.977,64			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70545	1.6.5.3.27500	36, punto 86)	50.079,39			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70602	1.6.5.2.27110	34	4.000.000,00			MEZZI REGIONALI
70678	1.6.5.3.27500	36, punto 87)	2.885.394,68			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70718	1.6.5.3.27520	35	2.300.000,00			MEZZI REGIONALI
70718	1.6.5.3.27520	36, punto 88)	12.508.733,90			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70730	1.6.5.3.27500	36, punto 89)	100.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
71572	1.6.5.3.27540	36, punto 90)	2.130.195,93			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73060	1.6.2.3.23500	33	5.215.000,00			MEZZI REGIONALI
73060	1.6.2.3.23500	36, punto 91)	9.587.756,18			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73135	1.6.3.3.24510	36, punto 92)	6.661.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73140	1.6.3.3.24510	36, punto 93)	519.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78410	1.4.2.3.14384	36, punto 94)	445,46			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78705	1.6.6.3.28500	36, punto 95)	3.004.929,39			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1823 del 10 novembre 2008; oggetto assembleare n. 4162 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 233 in data 10 novembre 2008;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle commissioni assembleari II "Politiche economiche", III "Territorio Ambiente Mobilità", IV "Politi-

che per la Salute e Politiche sociali" e V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8/2008 del 9 dicembre 2008, con relazione scritta del consigliere Nino Beretta, nominato dalla Commissione in data 18 novembre 2008 e relazione scritta del consigliere Antonio Nervegna relatore di minoranza nominato in data 18 novembre 2008;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 17 dicembre 2008, atto n. 82/2008.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI QUALITÀ DEI PROCESSI NORMATIVI AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTE ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34** è il seguente:

«Art. 22 – Sistema informativo agricolo regionale

1. Il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) costituisce il supporto su base informatizzata dell'attività tecnico-amministrativa necessaria per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.

2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle Comunità montane.

3. Il S.I.A.R. realizza la banca dati degli interventi a favore delle imprese. La banca dati contiene l'inventario:

- a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione in materia di agricoltura;
- b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse all'esercizio di attività agricole;
- c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in materia di agricoltura dalla pubblica amministrazione.

4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale (S.I.R.).»

2) Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34** è il seguente:

«Art. 23 – Avviamento e gestione della banca dati

1. La banca dati è costituita presso la Regione e può essere consultata da parte degli Enti locali.

2. La formazione della base dati è fondata sullo scambio di informazioni tra Regione, Province e Comunità montane mediante procedure determinate dalla Regione, sentiti gli enti medesimi.

3. Gli enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicità che verrà stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato, derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure informatizzate predisposte dalla Regione.

4. Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e finanzia i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al comma 2.

5. Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo polifunzionale integrato, la Regione promuove l'attivazione di collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati.»

3) Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34** è il seguente:

«Art. 32 – Spese per il Sistema informativo agricolo regionale

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente ed uno per le spese in conto capitale, denominati rispettivamente «Spese per la realizzazione del Sistema informativo agricolo regionale» e «Impianto di un Sistema informativo agricolo regionale», che saranno dotati della necessaria disponibilità rispettivamente in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della L.R. n. 31 del 1977.»

NOTA ALL'ART. 3

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 14 bis della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 che concerne **Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali** è il seguente:

«Art. 14-bis – Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali

1. Al fine di favorire le scelte che i Comuni dovranno compiere in merito alle modalità con cui esercitare, dall'1 novembre 2007, le funzioni catastali assegnate a norma dei commi da 194 a 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007) e dei relativi provvedimenti attuativi, e per incentivare l'esercizio associato di tali funzioni da parte delle forme associative della presente legge e del Nuovo Cir-

condario Imolese, la Regione concorre, in convenzione con l'ANCI regionale, alle spese per l'elaborazione di studi di fattibilità imperniati sulle forme associative mediante la concessione di un finanziamento «una tantum».

1-bis. La Regione per incentivare la fase di concreto ed effettivo avvio dell'esercizio diretto decentrato in forma associata di tali funzioni concede altresì un contributo straordinario una tantum alle forme associative della presente legge ed al Nuovo Circondario Imolese, nonché ad eventuali altri Comuni, non aderenti ad alcune delle forme associative della presente legge, che abbiano costituito ed avviino in forma associata un polo catastale.

2. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento stesso.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è disposta per l'esercizio 2007 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 200.000,00 (Cap. 03201 – Nuova istituzione – U.P.B. 1.2.2.2.2600 – Riordino territoriale).»

NOTE ALL'ART. 12

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 che concerne **Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 gennaio 1977, n. 1** è il seguente:

«Art. 3

1. Con la presente legge viene altresì istituito un «fondo regionale per la conservazione della natura», con i seguenti scopi:

- a) diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso iniziative specifiche di educazione naturalistica;
- b) attuare o incentivare, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato;
- c) assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione, l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua attuazione.

2. La Giunta regionale predispone e approva il programma delle iniziative cui destinare le disponibilità del fondo, ad eccezione degli studi e ricerche effettuati dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di cui al comma 1, lettera b), sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 33 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali).

3. La Regione definisce annualmente ed assegna all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, un finanziamento per gli studi e le ricerche dallo stesso realizzate ai sensi del comma 1, lettera b).»

2) Il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 che concerne **Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 gennaio 1977, n. 1** è contenuto alla nota 1) del presente articolo.

3) Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 che concerne **Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 gennaio 1977, n. 1** è il seguente:

«Art. 6

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei comuni, delle Comunità montane, delle Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell'Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.

Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo.

Il decreto dovrà indicare:

- la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove insistono;
- le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;
- i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;
- il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.

Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecuzione.

Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.»

NOTA ALL'ART. 14

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 che concerne **Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale** è il seguente:

«Art. 3
(omissis)

I contributi regionali in capitale sono ragguagliati al costo preventivato dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino a copertura totale di detto costo.

(omissis)

NOTE ALL'ART. 15

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1991, n. 30 che concerne **Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società «Centro di ricerche marine»** è il seguente:

«Art. 4 – Quota di partecipazione

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere una quota di capitale sociale della costituenda Società per un valore complessivo di Lire 400.000.000.»

2) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni** è il seguente:

«Art. 37 – Autorizzazione a partecipare alla Fondazione e condizioni di adesione

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, alla partecipazione alla «Fondazione Centro Ricerche Marine», con decorrenza dalla data di trasformazione della Società «Centro di Ricerche Marine – Società Consortile per Azioni» in Fondazione ai sensi dell'articolo 2500 septies del Codice civile.

2. La trasformazione di cui al comma 1 è autorizzata con la presente legge.

3. La partecipazione della Regione è subordinata al riconoscimento della personalità giuridica ed alla condizione che lo statuto preveda, come scopo principale della Fondazione, lo svolgimento di attività di studio, ricerca, sperimentazione, analisi e controlli concernenti i problemi connessi all'ambiente marino e costiero, nonché lo svolgimento di attività formativo-didattiche nei settori relativi.

4. La partecipazione della Regione è altresì subordinata alla condizione che lo statuto conferisca alla Regione la facoltà di nominare propri rappresentanti negli organi della Fondazione.»

NOTE ALL'ART. 16

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 che concerne **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 114 – Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque

1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, nonché degli obiettivi di qualità funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico o tratto di esso. Il piano è elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia approvato, la Regione può comunque dotarsi del piano di tutela, uso e risanamento delle acque.

2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:

- individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorità di bacino nazionale e interregionale;
- formula indirizzi generali per la determinazione delle destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative conseguenti;
- definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
- valuta a livello dell'intera regione la disponibilità di risorse idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;
- determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di risparmio della risorsa;
- individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualità delle acque costiere.

3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle province attuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.

4. Il piano di cui al comma 1 è adottato e approvato secondo le procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.

5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.

6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di pianificazione in materia di acque.»

NOTA ALL'ART. 17

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988 n. 27 che concerne **Istituzione del Parco regionale del Delta del Po** è il seguente:

«Art. 13 – Norme finanziarie

1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi contributi nonché al riparto dei finanziamenti regionali si applicano rispettivamente le norme degli articoli 34, 35 e 36 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

1-bis. La Regione concede al Consorzio del Parco regionale del Delta del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione, da parte del Consorzio, di un programma annuale operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

1-ter. L'articolo 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 6 (Interventi per la liquidazione della Sivalco S.p.A. e per l'avvio dell'attività del Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio") è abrogato.»

NOTA ALL'ART. 20

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione** è il seguente:

«Art. 29 – Interventi ed opere di difesa della costa

1. La Regione promuove con propri indirizzi la gestione integrata della zona costiera e provvede al finanziamento, progettazione e realizzazione degli interventi e delle opere di difesa della costa aventi le seguenti finalità:

- difesa dei centri abitati costieri e delle infrastrutture dai fenomeni di ingressione ed erosione marina;
- contenimento dei processi erosivi del litorale;
- tutela e valorizzazione dei tratti costieri con elementi di naturalità e ricostruzione delle dune litorali;
- riqualificazione dei tratti costieri protetti da scogliera.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con mezzi statali e regionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle disposizioni recate dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4). I medesimi interventi possono essere realizzati anche attraverso i Comuni quali soggetti attuatori.

3. I Comuni costieri possono partecipare alla manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile previo nulla osta tecnico sul progetto rilasciato dal Servizio regionale competente per materia sul territorio. La Regione può concorrere al finanziamento di tali interventi mediante la concessione di contributi, sulla base dei criteri e con le modalità che saranno stabiliti dalla Giunta regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Per l'esercizio 2004 è autorizzata la spesa di Euro 3.000.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sul Cap. 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 – Interventi e opere di difesa della costa.»

NOTA ALL'ART. 25

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006 n. 13 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008** è il seguente:

«Art. 29 – Sviluppo del sistema aeroportuale regionale. Compartecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società di gestione aeroportuale

1. La Regione al fine di sviluppare un sistema aeroportuale regionale e migliorare l'accessibilità del proprio territorio è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, a tutte le società che gestiscono aeroporti commerciali localizzati nel territorio regionale, e quindi, oltre a SAB «Aeroporto G. Marconi di Bologna», di cui la Regione Emilia-Romagna è già azionista, anche alle seguenti ulteriori società:

- alla Società per azioni AERADRIA «Aeroporto Federico Fellini» con sede in Rimini, costituita come società a responsabilità limitata con atto del notaio Sebastiano Ciacci di Rimini in data 14 settembre 1962, n. 45482/9367 di repertorio, n. società 3737; trasformata in società per azioni in data 7 giugno 1999;
- alla Società per azioni SEAF «Aeroporto L. Ridolfi» con sede in Forlì, costituita con atto del notaio Raffaele Gafà di Forlì in data 28 aprile 1961, n. 5377/2203 di repertorio, registrato a Forlì, n. società 3519;
- alla Società per azioni SO.GE.A.P. «Aeroporto di Parma G. Verdi» con sede in Parma, già denominata «Aeroporto di Parma – Consorzio per la Gestione – S.p.A.», costituita con atto del notaio Giuseppe Fornari di Parma in data 3 marzo 1983, n. 35789/12619 di repertorio, registrato a Parma; trasformata in società per azioni in data 27 novembre 1986.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere azioni delle seguenti società e nell'ambito degli importi sottoindicati:

- Società per azioni AERADRIA «Aeroporto Federico Fellini» con sede in Rimini per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000,00;
- Società per azioni SEAF «Aeroporto L. Ridolfi» con sede in Forlì per un importo massimo complessivo di Euro 775.500,00;
- Società per azioni So.GE.A.P. «Aeroporto di Parma G. Verdi» con sede in Parma per un importo massimo complessivo di Euro 224.500,00.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le partecipazioni di cui al comma 2.
4. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.
5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti delle società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.
6. L'autorizzazione alla partecipazione alle società indicate al comma 2 è subordinata alla condizione che sia prevista, anche in appositi patti parasociali, la designazione di un rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione delle medesime società.
7. Per far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione delle azioni delle società di gestione aeroportuale di cui al comma 2 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali:
- Cap. 45712
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00;
 - Cap. 45714
Esercizio 2006: Euro 775.500,00;
 - Cap. 45716
Esercizio 2006: Euro 224.500,00.».

NOTE ALL'ART. 26

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006 n. 13 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008** è già citato alla nota 1) dell'articolo precedente.

NOTE ALL'ART. 27

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 che concerne **Regolamento di attuazione della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni** è il seguente:

«Art. 146 - Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.»

2) Il testo dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 che concerne **Regolamento di attuazione della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni** è il seguente:

«Art. 147 - Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.»

NOTA ALL'ART. 28

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001 che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 31

(omissis)

d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 29

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 1, comma 173, lettera f) della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che concerne **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005**.

«Art. 173

(omissis)

f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.»

2) Il testo dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che concerne **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005** è il seguente:

«Art. 174

Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli accenti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte.»

NOTE ALL'ART. 30

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007** è il seguente:

«Art. 51 - Fondo regionale per la non autosufficienza

1. La Regione istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza. Il fondo finanzia le prestazioni ed i servizi socio-sanitari definiti dal Piano sociale e sanitario di cui all'articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) forniti dai soggetti pubblici e privati accreditati ai residenti della regione in condizioni di non autosufficienza. La valutazione della condizione di non autosufficienza è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano sociale e sanitario.

2. La Regione garantisce uniformità dei benefici a parità di bisogno, accessibilità e qualità delle prestazioni e dei servizi finanziati dal fondo, nonché equità nella eventuale compartecipazione ai loro costi attraverso criteri ed indirizzi omogenei definiti dalla Regione.

3. Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo: risorse del fondo sociale e del fondo sanitario regionale, risorse statali finalizzate ed ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale. Al fondo possono affluire eventuali risorse di altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 concorrono altresì risorse proprie appositamente destinate dai Comuni nei propri strumenti di bilancio annuale e pluriennale.

4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente ripartite fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti dal Piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socio-economiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno.

5. Il fondo distrettuale per la non autosufficienza di cui al comma 4 ha contabilità separata e destinazione vincolata nell'ambito del bilancio delle Aziende USL. Unitamente alle risorse impegnate dai Comuni, nel settore, in attuazione dei Piani di zona, il fondo distrettuale per la non autosufficienza finanzia le attività previste dal Piano di zona per l'assistenza ai soggetti in condizioni di non autosufficienza di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Piano regionale sociale e sanitario. L'Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni del distretto e dell'Azienda USL, elabora annualmente, nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano delle attività per la non autosufficienza, approvato d'intesa fra il comitato di distretto ed il direttore del distretto. L'Ufficio di piano riferisce periodicamente al direttore del distretto e al comitato di distretto dei risultati raggiunti e dell'equilibrio del fondo. Il comitato di distretto e l'Azienda USL riferiscono periodicamente alle organizzazioni sindacali territoriali.»

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007** è già citato alla nota 1) del presente articolo.

NOTA ALL'ART. 31

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che con-

cerne **Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421** è il seguente:

«Art. 2 – Competenze regionali

1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.

2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quello del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.

2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.

2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi.

2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall'organismo di cui al comma 2-quater, ove costituito.

2-sexies. La regione disciplina altresì:

- a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;
- b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis;
- c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;
- d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma 34 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevenendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
- f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
- g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:
 - 1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
 - 2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
- h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della Legge 30 novembre 1998, n. 419.

2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18.

2-otties. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentito la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.»

NOTA ALL'ART. 32

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000 n. 27 che concerne **Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina** è il seguente:

«Art. 26 – Contributi

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale.»

NOTE ALL'ART. 38

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 che concerne **Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali** è il seguente:

«Art. 14 – Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative

1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto della tipologia della forma associativa, delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata, del grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e del raggiungimento di eventuali obiettivi di efficacia ed efficienza.

2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali alle Unioni ed alle Nuove Comunità montane e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni, ed in particolare di quelle derivanti dalla trasformazione di preesistenti Comunità montane, nonché per l'istituzione di Nuove Comunità montane derivanti dall'accorpamento di preesistenti Comunità montane. Non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana.

3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, è prevista in ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunità montane, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 4, lettera a), punto 2) del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, incentivando prioritariamente il trasferimento del personale adibito alle funzioni conferite alla forma associativa. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla totalità dei Comuni ricompresi nell'Unione o nella Nuova Comunità Montana.

5. Sono valutabili, ai fini della incentivazione, solo le funzioni integralmente conferite all'Unione o alla Nuova Comunità montana escludendo tassativamente il permanere di residue funzioni in capo ai singoli Comuni.

6. Il programma può prevedere che per talune funzioni e servizi l'entità dei contributi venga commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi di efficacia ed efficienza incentivando le forme associative che raggiungano un livello minimo di prestazioni definito dalla Giunta nell'ambito del programma di riordino territoriale medesimo.

7. Il programma può altresì prevedere che la quantificazione dei contributi tenga conto della entità del bilancio della forma associativa e del volume di risorse effettivamente gestite, o della dimensione demografica e territoriale complessiva della forma associativa.

8. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono rendicontati in base alla disciplina prevista nel programma di riordino territoriale.

9. Il programma di riordino territoriale può prevedere, altresì, l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle Unioni di Comuni e delle Nuove Comunità montane per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le discipline settoriali.

10. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.»

2) Il testo dell'articolo 13, comma 6 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni** è il seguente:

«Art. 13 – Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001 in materia di programma di riordino territoriale e di incentivi alle forme associative (omissis)

6. L'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001, è così sostituito:

«Art. 14 – Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative

1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto della tipologia della forma associativa, delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata, del grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e del raggiungimento di eventuali obiettivi di efficacia ed efficienza.

2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali alle Unioni ed alle Nuove Comunità montane e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni, ed in particolare di quelle derivanti dalla trasformazione di preesistenti Comunità montane, nonché per l'istituzione di Nuove Comunità montane derivanti dall'accorpamento di preesistenti Comunità montane. Non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità Montana.

3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, è prevista in ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunità montane, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 4, lettera a), punto 2) del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, incentivando prioritariamente il trasferimento del personale adibito alle funzioni conferite alla forma associativa. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla totalità dei Comuni ricompresi nell'Unione o nella Nuova Comunità Montana.

5. Sono valutabili, ai fini della incentivazione, solo le funzioni integralmente conferite all'Unione o alla Nuova Comunità Montana escludendo tassativamente il permanere di residue funzioni in capo ai singoli Comuni.

6. Il programma può prevedere che per talune funzioni e servizi l'entità dei contributi venga commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi di efficacia ed ef-

ficienza incentivando le forme associative che raggiungano un livello minimo di prestazioni definito dalla Giunta nell'ambito del programma di riordino territoriale medesimo.

7. Il programma può altresì prevedere che la quantificazione dei contributi tenga conto della entità del bilancio della forma associativa e del volume di risorse effettivamente gestite, o della dimensione demografica e territoriale complessiva della forma associativa.

8. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono rendicontati in base alla disciplina prevista nel programma di riordino territoriale.

9. Il programma di riordino territoriale può prevedere, altresì, l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle Unioni di Comuni e delle Nuove Comunità montane per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le discipline settoriali.

10. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.

(omissis)».

Comma 2

3) Il testo dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni** è il seguente:

«Art. 6 – Scioglimento di Comunità montane per trasformazione in Unioni di Comuni e per incorporazione ad Unioni di Comuni esistenti

1. Qualora i Comuni già facenti parte di una Comunità montana deliberino, anche unitamente a Comuni contermini non montani, di costituire una o più Unioni di Comuni, o di aderire ad una Unione o al Nuovo Circondario imolese, la Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, allo scioglimento della Comunità montana regolamentando i relativi rapporti successivi anche attraverso la nomina di un commissario. Il decreto produce effetto contestualmente alla approvazione o alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Unione.

(omissis)».

Comma 3

4) Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni** è il seguente:

«Art. 20 – Previsione di un testo unico regionale delle norme sugli enti locali associativi

1. La Giunta regionale è incaricata, a norma dell'articolo 54, comma 2 dello Statuto regionale di predisporre, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il progetto di un testo unico in materia di enti locali, con riguardo alla presente legge ed alle leggi di seguito indicate:

- a) legge regionale n. 24 del 1996;
- b) legge regionale n. 3 del 1999, Parte seconda, Titoli III e IV;
- c) legge regionale n. 11 del 2001;
- d) legge regionale n. 2 del 2004;
- e) legge regionale n. 6 del 2004, Titolo II.

2. Il testo unico proposto dalla Giunta viene approvato dall'Assemblea legislativa con procedura redigente.

3. Ai sensi dell'articolo 54, comma 4 dello Statuto, nel tempo fissato per portare all'esame dell'Assemblea il testo unico, le proposte di modifica dei provvedimenti legislativi oggetto del coordinamento o del riordino, se formalmente presentate,

sono sospese sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di modifica della delibera di cui al comma 2.».

Comma 4

5) Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni** è il seguente:

«Art. 21 – Contributi alle forme associative già esistenti

1. Fino al 31 dicembre 2009, per le Unioni già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge tra Comuni compresi in una Comunità montana e con essa non coincidenti, non opera l'esclusione dai contributi prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale n. 11 del 2001, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, e ad esse non si applica l'articolo 9, comma 1 della presente legge.».

Comma 5

6) Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni** è già citato alla nota precedente.

7) Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni** è il seguente:

«Art. 22 – Entrata in vigore

1. La nuova disciplina degli incentivi alle forme associative disciplinati dal programma di riordino territoriale contenuta, in particolare, negli articoli 13 e 14 della presente legge si applica a decorrere dall'1 gennaio 2009.».

NOTA ALL'ART. 39

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 44, comma 3 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 che concerne **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** è il seguente:

«Art. 44 – Norme transitorie per il trasporto ferroviario

(omissis)

3. La Regione procede alla costituzione della società e all'affidamento di cui all'articolo 22, comma 2 alla scadenza delle concessioni novennali in essere. Fino a tale momento la Regione stabilisce le forme di coordinamento e integrazione della gestione della rete di sua competenza. Nel rispetto di specifiche direttive emanate dalla Regione è attribuita agli attuali concessionari fino alla scadenza della concessione in atto, la titolarità della gestione dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, per gli usi particolari di cui all'articolo 6, comma 5 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali – Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11).

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 40

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 che concerne **Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria** è il seguente:

«Art. 16 – Rinnovo delle nomine

1. Nei casi di decadenza o rinnovo delle nomine di cui all'articolo 3, tutti i componenti restano in carica fino al rinnovo della Consulta che, secondo quanto previsto dall'articolo 69, comma 3, dello Statuto, dovrà avvenire nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall'insediamento dell'Assemblea legislativa.».

ATTI DI INDIRIZZO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
ATTO DI INDIRIZZO

ORDINE DEL GIORNO – Oggetto n. 4162 - 4163/1 – Ordine del giorno, proposto dai consiglieri Nervegna e Beretta, sull'adozione della delibera di cui all'art. 54, comma 2, dello Statuto, ai fini della predisposizione di un testo unico in materia di enti locali

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Considerate

le finalità e gli indirizzi generali previsti dalla legge regionale n. 10 del 2008 "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni" volti all'adozione di misure di riforma organizzativa e funzionale per elevare il livello di qualità delle prestazioni riducendo complessivamente gli oneri organizzativi, procedurali e finanziari nella Regione Emilia-Romagna;

considerati

i molteplici interventi del legislatore regionale in materia di enti locali e la conseguente complessità del corrispondente quadro normativo regionale;

considerata inoltre

l'opportunità di un intervento volto a razionalizzare e semplificare la normativa in materia di enti locali;

preso atto

che l'art. 38 della finanziaria regionale 2009 prevede, al comma 3, l'abrogazione dell'art. 20 "Previsione di un testo unico regionale delle norme sugli enti locali associativi" della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10;

visto

l'art. 54 dello Statuto avente come rubrica "Testi Unici" e in particolare il comma 2 che prevede che l'Assemblea legislativa, con propria delibera, individua i casi ed avvia le procedure per la definizione di testi unici potendo incaricare la Giunta della relativa predisposizione, con indicazione delle fonti legislative e regolamentari da raccogliere oltre che del corrispondente termine per il riordino della materia;

si impegna

ad adottare, entro tre mesi, la delibera di cui all'art. 54, comma 2, dello Statuto, ai fini della predisposizione di un testo unico in materia di enti locali, con riguardo alle seguenti leggi:

- a) legge regionale n. 24 del 1996 "Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni";
- b) legge regionale n. 3 del 1999 "Riforma del sistema regionale e locale", Parte seconda, Titoli III e IV;
- c) legge regionale n. 11 del 2001 "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali";
- d) legge regionale n. 2 del 2004 "Legge per la montagna";
- e) legge regionale n. 6 del 2004 "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università", Titolo II;
- f) legge regionale n. 10 del 2008 "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni".

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 17 dicembre 2008.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA
ATTO DI INDIRIZZO

ORDINE DEL GIORNO – Oggetto n. 4162 – 4163/2 – Ordine del giorno, proposto dai consiglieri Monari, Masella, Zanca, Mazza, Delchiappo, Bortolazzi, Nanni e Guerra sul Bilancio regionale 2009 e il DPEF 2009-2011

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

l'approvazione del bilancio regionale per il 2009 e del collegato DPEF avviene in un momento di gravissima crisi finanziaria, ecologico-ambientale e di recessione economica che investe l'intero pianeta;

tale drammatica situazione, che è frutto dell'implosione dell'attuale sistema neoliberalista, necessiterebbe di interventi strutturali e coordinati da parte dei Governi centrali, nella direzione di un rafforzamento delle politiche pubbliche volte ad un maggior connubio fra sviluppo economico e coesione sociale, ad una riconversione ecologica dei sistemi economici e sociali e ad una qualificazione della partecipazione democratica;

tale situazione invece sta trovando nel nostro Governo risposte del tutto inadeguate, che si limitano a proporre provvedimenti tampone, disperdendo risorse in inefficaci interventi a pioggia e rinunciando invece ad una programmazione a medio e lungo periodo tesa a rinnovare, governare ed indirizzare il sistema produttivo del Paese;

ciò è evidente in tutti i provvedimenti legislativi che si sono succeduti fin dalla scorsa estate – a partire dal DL 93/08, passando per il DL 112/08 e fino alla Finanziaria per il 2009 – che hanno di fatto mortificato la potestà decisionale delle Regioni senza per altro offrire valide soluzioni di contrasto alla crisi:

- l'introduzione del bonus famiglie che, per come è modulato, si riduce in un'irrisoria elemosina che toccherà a pochissimi cittadini;
- i provvedimenti sui mutui a tasso variabile che, a detta di molti analisti, rischiano di mostrarsi non risolutivi rispetto allo stato di necessità di molte famiglie che hanno contratto i mutui;
- il mancato adeguamento degli ammortizzatori sociali necessari ad affrontare la valanga di casse integrazione e mancati rinnovi del contratto dei lavoratori precari che sta investendo il Paese;
- l'eliminazione degli incentivi per l'installazione di fonti di energia alternative e il tetto alla spesa per ricerca e sviluppo, che inginocchieranno ulteriormente le imprese italiane;
- gli appelli caduti nel vuoto sulla detassazione degli utili reinvestiti in azienda piuttosto che sui tempi più celeri di pagamento da parte della PA.

Nel sottolineare ancora una volta

le difficoltà ulteriori che Regioni ed Enti locali si trovano ad affrontare legate:

- all'ulteriore inasprirsi del patto di stabilità, che prevede una contrazione di spesa del -0,6% sul 2008;
- alla contrazione delle entrate legate all'accisa sul gasolio, unica voce di sostegno "statale" al TPL dopo l'azzeramento dei trasferimenti;
- alla sospensione della potestà di deliberare aumenti di aliquote o di tributi di propria competenza;
- alla notevolissima sottostima del Sistema Sanitario nazionale da parte del Governo centrale, che nei fatti si traduce in un ulteriore deficit a cui dovranno fare fronte le Regioni;

appoggia con forza

le decisioni contenute nella manovra finanziaria regionale per il 2009 e nel DPEF 2009-2011 che affronta la più drammatica situazione in cui versano i ceti sociali più deboli della regione, le famiglie, i lavoratori, i pensionati e al contempo affronta le difficoltà del mondo delle imprese.

In particolare sul fronte della spesa socio-sanitaria – il

79,6% dell'intero bilancio per la parte corrente e il 9% su quella di investimento, per un totale di 8.947,4 mln€ – è previsto un aumento di 10 mln€ sul Fondo per la non autosufficienza, l'avvio della costruzione di ulteriori 10.000 alloggi ERP e ulteriori 3,5 mln€ destinati al diritto allo studio, e ciò nonostante il taglio da parte del Governo sul comparto sociale di 660 mln€ sul 2008 e la previsione del DPEF di una totale scomparsa del FNA per il 2010 e di una decurtazione di 43,7 mln€ sul Fondo per l'affitto.

L'imprenditorialità emiliano-romagnola potrà invece contare su 470,3 mln€, il 20,1% dell'intera spesa per investimento messa a bilancio, cifra con cui verranno finanziate le agevolazioni per l'abbattimento dei tassi su progetti d'investimento, il sostegno al credito per le imprese e l'incentivazione del ruolo dei Consorzi Fidi (50 mln€), il rafforzamento del sistema di ricerca e trasferimento tecnologico.

Sostiene inoltre

la volontà di garantire il mantenimento dei livelli dei servizi fin qui offerti nonostante il calo dei trasferimenti statali e senza aggravare gli oneri tributari in carico ai cittadini;

la scelta di dedicare, ancora una volta, una parte rilevante dell'intero bilancio regionale al sostegno del sistema del welfare – dal Fondo per la non autosufficienza a quello per l'affitto, dall'edilizia pubblica al diritto allo studio –, tanto più in un periodo di forte tensione economica in cui maggiore è la necessità di ammortizzatori sociali e di politiche pubbliche di sostegno e supporto ai singoli e alle famiglie;

lo sforzo nel mantenere in equilibrio i costi del Sistema Sa-

nitario regionale senza peggiorarne l'offerta né reintrodurre i ticket sanitari e nonostante i tagli e la sottostima del Governo, che ad oggi inoltre non ha ancora provveduto a convocare le Regioni per definire il nuovo Patto per la Salute;

le misure di agevolazione alle imprese nell'accesso al credito e nell'abbattimento dei tassi di interesse, nonché il perdurante sforzo programmatico ed economico nell'estensione del sistema di ricerca e trasferimento tecnologico, vera chiave di volta per il futuro dell'economia emiliano-romagnola e unica risposta possibile alla crisi in atto;

il forte investimento previsto sul TPL, sia nell'ottica di preservazione e miglioramento ambientale che di modernizzazione e miglioramento delle infrastrutture e in particolare del sistema ferroviario regionale;

l'impegno a ridurre di un ulteriore -3,3% sul 2008 le spese per la gestione dell'Ente e a non ricorrere a forme di indebitamento ulteriore, nonostante un debito già molto basso che si attesta appena a € 250 pro capite.

Per quanto fin qui esposto

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna approva il Bilancio regionale per il 2009 e il DPEF 2009-2011.

Esprime il proprio apprezzamento alla Giunta e al Presidente Vasco Errani per il lavoro svolto, per i risultati ottenuti e per la capacità di una programmazione seria, efficace e proficua.

Approvato a maggioranza nella seduta pomeridiana del 17 dicembre 2008.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.